



INTERESSI PASSIVI: MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E PROFILI FISCALI

Dott. Pasquale SAGGESE

Diretta 20 aprile 2009

SOGGETTI IRES - DISCIPLINA FISCALE



COMMA 1: CRITERIO GENERALE DI DEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

COMMA 2: DEFINIZIONE ROL

COMMA 3: INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI RILEVANTI

COMMA 4: RIPORTO DELL'ECCEDEZZA DI INTERESSI NON DEDOTTA

COMMA 5: SOGGETTI ESCLUSI

COMMA 6: APPLICAZIONE PRIORITARIA DI ALTRE REGOLE DI INDEDUCIBILITÀ

COMMA 7: SOCIETÀ CHE ADERISCONO AL CONSOLIDATO NAZIONALE

COMMA 8: INCLUSIONE VIRTUALE DELLE PARTECIPATE ESTERE AL CONSOLIDATO NAZIONALE

ART. 96 TUIR



AMBITO OGGETTIVO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR RILEVANO
**GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI
SOSTENUTI DALL'IMPRESA**
IVI COMPRESI QUELLI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING
DESUNTI DAL CONTRATTO
FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER



INTERESSI PASSIVI OGGETTIVAMENTE INDEDUCIBILI



INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI NEL COSTO DEI BENI



INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

**UNA NORMA TRANSITORIA ESCLUDE TEMPORANEAMENTE
GLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA
SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE**

AMBITO OGGETTIVO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI RILEVANTI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR RILEVANO GLI
INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI DERIVANTI DA:

- CONTRATTI DI MUTUO
- CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
- EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
- OGNI ALTRO RAPPORTO AVENTE **CAUSA FINANZIARIA**

**NON RILEVANO DUNQUE GLI ONERI CHE PUR AVENDO NATURA FINANZIARIA
DERIVANO DA UN RAPPORTO NON AVENTE CAUSA FINANZIARIA (ES.:
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI TITOLI A REDDITO FISSO E
PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE, PERDITE SU CAMBI.
DOVREBBERO INVECE RILEVARE I COSTI DELLE COPERTURE IN CAMBI DI
POSTE DI DEBITO DENOMINATE IN VALUTA ESTERA)**

**INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI RILEVANTI**

TRA GLI ONERI FINANZIARI CHE, SECONDO IL DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12, DEVONO ESSERE IMPUTATI NELLA VOCE C.17 DEL CONTO ECONOMICO RILEVANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR LE SEGUENTI VOCI DI COSTO (ELENCAZIONE NON TASSATIVA):

- INTERESSI E SCONTI PASSIVI SU FINANZIAMENTI OTTENUTI DA BANCHE ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESSE LE COMMISSIONI PASSIVE SU FINANZIAMENTI (ES: COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO) E LE SPESE BANCARIE E ACCESSORIE A FINANZIAMENTI**

SEMPRE CHE AVENTI CAUSA FINANZIARIA, RILEVANO ALTRESÌ:

- DIFFERENZE NEGATIVE DI INDICIZZAZIONE SU PRESTITI**
- QUOTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO DEI DISAGI SU EMISSIONE DI PRESTITI OTTENUTI E DI OBBLIGAZIONI**
- ONERI, PER LA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO, RELATIVI A PRONTI CONTRO TERMINE, IVI COMPRESA LA DIFFERENZA TRA PREZZO A PRONTI E PREZZO A TERMINE**

**INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI**

SECONDO IL DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12 VANNO RILEVATI NELLA VOCE B.7 DEL CONTO ECONOMICO I COSTI PER I SERVIZI ESEGUITI DA BANCHE ED IMPRESE FINANZIARIE, DIVERSI DAGLI ONERI FINANZIARI VERI E PROPRI, COME:

- NOLEGGIO DI CASSETTE DI SICUREZZA**
- SERVIZI DI PAGAMENTO DI UTENZE**
- COSTI PER LA CUSTODIA DI TITOLI**
- COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONI (PURCHÉ NON FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI)**
- SPESE E COMMISSIONI DI FACTORING (MA NON QUELLE AVENTI NATURA DI ONERI FINANZIARI)**
- SPESE PER VALUTAZIONI DI IMMOBILI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI**
- SPESE DI ISTRUTTORIA DI MUTUI E FINANZIAMENTI, ECC.**
- IN GENERALE TUTTI I COSTI DIVERSI DA INTERESSI E SCONTI PASSIVI, COMMISSIONI PASSIVE SU FINANZIAMENTI E SPESE BANCARIE AD ESSI ACCESSORIE**

TALI COSTI NON RILEVANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR **NON RILEVANO**, IN QUANTO **OGGETTIVAMENTE INDEDUCIBILI**, **GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI DERIVANTI DA:**

- INTERESSI PASSIVI DI "FUNZIONAMENTO" RELATIVI AI C.D. "IMMOBILI-PATRIMONIO"**
- INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI PER EFFETTO DELLA DISCIPLINA DEL "TRANSFER PRICING"**
- INTERESSI PASSIVI CONNESSI A OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE LOCALIZZATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA**
- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON TASSI DI RENDIMENTO ECCEDENTI LA MISURA STABILITA DAL CO. 15 DELL'ART. 3 DELLA L. 549/1995**
- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI EFFETTUATI DAI SOCI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE ECCEDENTI LA MISURA STABILITA DAL CO. 465 DELL'ART. 1 DELLA L. 311/2004**



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
NON RILEVANO
GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ONERI ASSIMILATI CAPITALIZZATI
TALI ONERI SARANNO DEDOTTI IN CONFORMITÀ
ALLE REGOLE DI DEDUZIONE DEL COSTO CUI SI RIFERISCONO

**INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI**

PER LE IMMOBILIZZAZIONI, I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (IMM. MATERIALI: OIC 16, PAR. D.V; COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ: OIC 24, PAR. "RILEVAZIONE") PREVEDONO LE SEGUENTI REGOLE DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI:

- ✓ **I FINANZIAMENTI DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE UTILIZZATI PER L'ACQUISIZIONE (ACQUISTO O COSTRUZIONE) DEL BENE**
- ✓ **GLI INTERESSI CAPITALIZZATI SONO SOLO QUELLI SOSTENUTI NEL PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL BENE (A CONDIZIONE CHE SIA TEMPORALMENTE SIGNIFICATIVO). SI TRATTA DEGLI ONERI FINANZIARI MATURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'ESBORSO DEI FONDI AI FORNITORI E IL MOMENTO IN CUI I BENI SONO PRONTI PER L'USO**
- ✓ **IL VALORE DEL BENE DOPO LA CAPITALIZZAZIONE NON PUÒ SUPERARE, PER I CESPITI, IL VALORE RECUPERABILE ATTRAVERSO L'USO DELLO STESSO**

**INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI**

PER I BENI-MERCE, I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC 13, PAR. D.III.m) PREVEDONO LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI SOLTANTO QUALORA SIA NECESSARIO UN PROCESSO PRODUTTIVO (PER I BENI MOBILI) OVVERO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE (PER I BENI IMMOBILI) DI VARI ANNI PRIMA DELLA RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE

IN TALI CIRCOSTANZE, LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI SARÀ AMMISSIBILE CON QUESTI VINCOLI:

- ✓ **LIMITATAMENTE AL PERIODO DI PRODUZIONE OVVERO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE**
- ✓ **SEMPRE CHE L'ONERE SIA STATO REALMENTE SOSTENUTO**
- ✓ **IL VALORE DEL BENE DOPO LA CAPITALIZZAZIONE NON ECCEDA IL VALORE NETTO DI REALIZZO**
- ✓ **LA CAPITALIZZAZIONE SIA CHIARAMENTE ESPOSTA IN NOTA INTEGRATIVA**

IN FAVORE DEL RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI NON SOLO PER LE "RIMANENZE" DI IMMOBILI, MA, PIÙ IN GENERALE, REALIZZANDOSI I PRESUPPOSTI CIVILISTICI, PER TUTTE LE GIACENZE SI È PRONUNCIATA ANCHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (CFR. RIS. DPF 14.2.2008, N. 3)



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

IL METODO PER LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI PREVISTO DAL DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 1 DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12 È QUELLO INDIRETTO. GLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI DEVONO ESSERE IMPUTATI NELLA VOCE A.4 ANZICHÉ ESSERE PORTATI A RETTIFICA DELLA VOCE C.17 (INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI)

ESEMPIO DI SCRITTURA CONTABILE:

Fabbricati (SP-B.II.1)	a	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (CE-A.4)		
------------------------	---	--	--	--

IN TAL MODO, GLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI NON GRAVANO PIÙ, COME TALI, SUL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO IN QUANTO IL LORO VALORE ISCRITTO NELLA VOCE C.17 VIENE COMPENSATO DAL PROVENTO IMPUTATO NELLA VOCE A.4

L'UTILIZZO DI TALE METODO, COMPORTANDO UN INCREMENTO DEL RISULTATO DELL'AGGREGATO "A" DEL C.E. E CON ESSO DEL ROL, PERMETTE ANCHE DI OTTENERE DEI VANTAGGI RELATIVAMENTE ALLA DEDUCIBILITÀ DEGLI "ALTRI" ONERI FINANZIARI, CIOÈ DI QUELLI NON CAPITALIZZATI >>>



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

**EFFETTO DELLA CAPITALIZZAZIONE
SULLA DEDUCIBILITÀ DEGLI "ALTRI" INTERESSI PASSIVI**

ESEMPIO:

- > INTERESSI PASSIVI = 390
- > INTERESSI PASSIVI DA CAPITALIZZARE = 100

PARAMETRO	SENZA CAPITALIZZAZIONE	CON CAPITALIZZAZIONE
Valore produzione	10.000	10.100
Costi produzione	9.500	9.500
Roi	500	600
Interessi passivi	390	390
DI CUI DEDUCIBILI NEL PERIODO*	500 x 30% = 150	600 x 30% = 180

* NON SI TIENE CONTO DELLA FRANCHIGIA DI 10.000 EURO PREVISTA PER IL 2008



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR

NON RILEVANO

GLI INTERESSI PASSIVI IMPLICITI

DERIVANTI DA DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 19, PAR. M.XI)

LO SCORPORO DI INTERESSI È ATTUATO NEI CASI IN CUI

IL VALORE NOMINALE DEL DEBITO ECCEDE SIGNIFICATIVAMENTE

IL PREZZO DI MERCATO DEL BENE CON PAGAMENTO A BREVE

SI PROCEDE ALLO **SCORPORO IN RELAZIONE AI DEBITI, E AI RELATIVI COSTI,**

ORIGINATI DALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI,

CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- 1) **LA LORO SCADENZA ECCEDE SIGNIFICATIVAMENTE L'ESERCIZIO**
- 2) **NON COMPORTINO UN INTERESSE PASSIVO ESPlicito OVVERO
COMPORTINO UN INTERESSE IRRAGIONEVOLMENTE BASSO**

L'INTERESSE PASSIVO (ED IL RELATIVO TASSO)

DA SCORPORARE DAL COSTO E QUINDI DAL DEBITO SI RICAVA

SOTTRAENDO DAL VALORE NOMINALE DEL DEBITO

IL PREZZO A BREVE DEL BENE ACQUISTATO



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

**SE IL MERCATO NON CONSENTE DI DETERMINARE IL PREZZO DEL BENE A
BREVE, IL VALORE DELLA COMPONENTE FINANZIARIA IMPLICITA NEL PREZZO
NEGOZIATO A REGOLAMENTO DIFFERITO È OTTENUTO ATTUALIZZANDO IL
DEBITO USANDO UN TASSO DI INTERESSE PER FINANZIAMENTI IDONEI**

**L'INTERESSE PASSIVO SCORPORATO DAL DEBITO
È ESPOSTO NELLO STATO PATRIMONIALE TRA I RISCONTI ATTIVI**

LO SCORPORO DI INTERESSI NON SI APPLICA NEI SEGUENTI CASI:

- A) **AGLI AMMONTARI RICEVUTI DA TERZI A GARANZIA O CAUZIONE**
- B) **AGLI AMMONTARI CHE NON RICHIEDONO RESTITUZIONE IN FUTURO IN
QUANTO SONO A FRONTE DEL PREZZO DI BENI VENDUTI (ESEMPIO:
DEPOSITI O PAGAMENTI PARZIALI A FRONTE DI ORDINI DA CLIENTI)**
- C) **AI DEBITI CHE HANNO UN TASSO D'INTERESSE IRRAGIONEVOLMENTE
BASSO IN QUANTO:**
 - ✓ **VI SIANO GARANZIE DI TERZI, INTERVENTI LEGISLATIVI DI NATURA
AGEVOLATIVA (INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE
IMPRESE IN PARTICOLARI SITUAZIONI: IMPRESE SITUATE IN ZONE
MONTANE, MEZZOGIORNO, ECC.)**
 - ✓ **L'INTERESSE NON SIA IN PARTE O IN TUTTO TASSABILE PER IL
PERCIPIENTE**



INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ESCLUSI

**FINO AL PERIODO DI IMPOSTA
IN CUI TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI RIORDINO
DELLA FISCALITÀ DEL SETTORE IMMOBILIARE
DA APPROVARSI MEDIANTE APPOSITO DM**

**SONO PROVVISORIAMENTE ESCLUSI
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR**

**GLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI A FINANZIAMENTI
GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
(CFR. ART. 1, COMMA 36, L. 244/2007)**



INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI RILEVANTI

**AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 96 DEL TUIR
SI TIENE CONTO**

**NON SOLO DEGLI
INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
MA ANCHE DEGLI
INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE
(CFR. OIC 15, PAR. D.III)**

**SI TIENE INOLTRE CONTO DEGLI
INTERESSI ATTIVI "VIRTUALI"
RICOLLEGABILI AL RITARDATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DA CALCOLARE AL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO AUMENTATO DI UN PUNTO**